

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1882

più che la posterità sempre, ma qualche volta ancora i contemporanei, sanno apprezzare i caratteri nobili e puri, come quello di Bonaventura Mazzarella. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

BERTI DOMENICO, ministro di agricoltura e commercio. L'affettuosa ricordanza che viene oggi fatta in questa Camera dell'onorevole Mazzarella, dimostra chiaramente come dolorosa sia la perdita di questo valente e stimato collega, di questo intemerato e sincerissimo patriotta. Io lo conobbi esule in Genova ed in Torino dove soleva recarsi non rado. Ebbi quindi modo di ammirare il suo spirito esemplare di giustizia, la rettitudine d'animo, la squisitezza di sentire, e la peregrinità di pensieri e serenità di affetti da rendermi oggi acerbissima ed amarissima la sua dipartita. Vero è che egli non disparisce; perocchè oltre lo affetto che lo terrà vivo presso di noi, di lui parleranno pregevoli lavori di scienza, i quali come fecero chiaro in vita lo scrittore *Della critica*, entro e fuori d'Italia attesteranno del pari ai futuri la meritata nominanza dell'estinto.

Al pietoso ricordo ed alle nobili parole pronunziate dagli onorevoli preopinanti, mi associo in nome del Governo, certo che dall'universale compianto si temperi l'amarrezza della perdita di Bonaventura Mazzarella. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Avverto la Camera che ho incaricato i nostri onorevoli colleghi presenti a Genova, di rappresentare la Camera dei deputati ai funerali dell'onorevole Mazzarella.

Dichiaro vacante il collegio di Gallipoli.

LEGGONSÌ VARIE PROPOSTE DI LEGGE DEI DEPUTATI OMODEI, CRISPI, GIERA ED ALTRI.

PRESIDENTE. Questa mane gli uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Omodei. Se ne dà lettura.

CAPPONI, segretario, legge:

Art. 1.

La legge 18 dicembre 1881, n° 527 (serie 3ª) è estesa e con uguale decorrenza alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare i quali per non essersi trovati in servizio effettivo, in aspettativa o in disponibilità quando si emanarono i regi decreti 3 e 23 luglio 1871, numeri 328 e 380 (serie 2ª) non ebbero occasione di profittare del condono, che in virtù dei decreti stessi i ministri della guerra e della marina furono autorizzati a impartire.

Art. 2.

La suddetta legge 18 dicembre 1881 è estesa alle vedove ed agli orfani dei militari di *bassa forza* dell'esercito, ai quali sia stata fatta applicazione dei regi decreti 27 luglio e 3 dicembre 1871, n° 381 e 590 (serie 2ª), alle vedove ed agli orfani dei militari di *bassa forza* della marina, ai quali sia stata fatta applicazione del regio decreto 17 settembre dello stesso anno n° 477 (serie 2ª) ed alle vedove ed agli orfani dei militari di *bassa forza* di terra e di mare, i quali per non essersi più trovati sotto le armi od in congedo illimitato, gli uni alla data del 27 luglio 1871, gli altri alla data del 17 settembre dello stesso anno, non ebbero occasione di invocare l'applicazione dei regi decreti citati in quest'articolo.

Art. 3.

Per essere ammessi al beneficio della presente legge le vedove e gli orfani dovranno comprovare innanzi alla Corte dei conti, che il loro marito o padre aveva anteriormente all'aprile 1871 se ufficiale, anteriormente al 27 luglio 1871 se di *bassa forza*, contratti i vincoli di cui nell'articolo 1 del regio decreto 3 luglio 1871 sopra citato, e nei casi di unione avvenuta senza i riti legali, dovranno provare ancora che l'unione religiosa è stata legittimata nel modo indicato alla lettera *B* dell'articolo 2 dello stesso decreto.

PRESIDENTE. Non essendo presenti i ministri della guerra e della marina, prego l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio di dar comunicazione ai suoi colleghi dell'avvenuta lettura di questa proposta di legge, perchè facciano sapere se e quando potranno essere presenti allo svolgimento della medesima per la presa in considerazione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Mi darò premura di far questa comunicazione agli onorevoli miei colleghi.

PRESIDENTE. È stata pure ammessa alla lettura una proposta di legge dell'onorevole Giera ed altri. Se ne dà lettura:

CAPPONI, segretario, legge:

Articolo unico.

« Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1879, n° 4708, serie 2ª, sono estese anche a coloro che per ordine del generale Garibaldi si imbarcarono a Livorno sopra una tartana noleggiata dallo stesso generale e tentarono, sebbene inutilmente, di unirsi ai vapori *Piemonte* e *Lombardia* nelle acque di Piombino.

« Giera, Dini, M. Garibaldi, Ferrini. »

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, prego l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, di fargli sapere che è stata letta questa proposta di legge, e di doman-